

PROPOSTA DI INTERVENTO SUI TRATTATI.

1) Diritto d'iniziativa legislativa del PE .

Aggiungere un comma all'art.14 TUE secondo cui il PE può esercitare un diritto d'iniziativa legislativa nei casi di carenza della Commissione ai sensi dell'art. 225 TFUE (cioè qualora la Commissione non presentasse nei tre mesi una proposta richiesta dal PE ai sensi dell'art. 225 TFUE).

2) Autonomia strategica dell'Unione.

Aggiungere un paragrafo all'art. 21 par. 2 TUE secondo cui l'Unione può dotarsi di una propria autonomia strategica, nel quadro del suo sistema di alleanze internazionali, attuando una politica industriale e rafforzando le sue capacità di difesa comune. A tal fine, il PE può richiedere all'Alto Rappresentante e alla Commissione europea di presentare le proposte necessarie.

3) Politica di sicurezza e di difesa comune.

Occorrerebbe aggiungere una disposizione in seno agli artt. 42-46 del TUE secondo cui il PE può esprimersi, almeno una volta all'anno, sulle iniziative o decisioni prese dall'Alto Rappresentante e dal Consiglio europeo nel campo della PESC e votare le raccomandazioni utili a tal fine.

4) Procedura di modifica dei Trattati (art. 48 TUE)

Si potrebbe immaginare una procedura d'intervento del PE nel caso in cui una proposta di revisione dei Trattati raccogliesse una maggioranza di quattro quinti degli Stati membri per la sua ratifica.

5) Definizione delle competenze dell'Unione.

Occorrerebbe precisare che l'UE dispone della competenza di prendere decisioni legislative nel campo della politica economica e della politica industriale e che tali decisioni richiedono l'applicazione, in alcuni casi, della procedura di codecisione. Modificare di conseguenza gli artt. 5 e 6 del TFUE (nonché l'art. 2, par. 3 del TFUE)

6) Procedura elettorale uniforme e cittadinanza europea.

Occorrerebbe prevedere il ricorso alla procedura di codecisione per quanto riguarda la partecipazione dei cittadini europei alle elezioni amministrative nazionali e alle elezioni al PE stesso (art. 22 TFUE).

7) Spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Occorrerebbe generalizzare l'applicazione della procedura legislativa ordinaria (= codecisione) all'interno del titolo V del Trattato (in particolare per la cooperazione giudiziaria in materia penale, il diritto di famiglia e la cooperazione di polizia).

8) Disposizioni fiscali.

Il PE dovrebbe disporre di una stessa capacità di intervento legislativo per le entrate come per le

spese. Di conseguenza, occorre modificare gli artt. 112 e 113 TFUE riguardanti l'armonizzazione delle legislazioni per le imposte dirette e indirette al fine di applicare la procedura legislativa ordinaria. La stessa modifica va applicata all'art 115 TFUE. Inoltre, va soppresso il par. 2 dell'attuale art 114.

9) Politica economica.

Occorre modificare le disposizioni (artt. 119, 120 e 121 TFUE) che affidano agli Stati membri il coordinamento delle loro politiche economiche a profitto di una competenza legislativa riconosciuta all'UE. Di conseguenza, le decisioni legislative dell'UE sull'assistenza finanziaria ai paesi in difficoltà di cui all'art. 122 TFUE vanno prese secondo la procedura legislativa ordinaria. Lo stesso vale per le decisioni di cui all'art. 126 per le procedure relative ai deficit eccessivi e all'art. 136 per quanto riguarda gli orientamenti di politica economica dei paesi dell'Eurozona.

10) Politica monetaria.

Ferme restando le competenze legislative del Consiglio o della BCE in materia di politica monetaria, sarebbe necessario rafforzare i poteri di controllo politico da parte del PE sulle decisioni prese dalle altre Istituzioni.

11) Occupazione.

Anche gli orientamenti di politica occupazionale di cui all'art. 148 TFUE dovrebbero essere considerati di competenza concorrente dell'UE e definiti congiuntamente dal Consiglio e dal PE come gli orientamenti di politica economica.

12) Politica sociale.

Occorre generalizzare la procedura legislativa ordinaria all'insieme delle misure di politica sociale previste dall'art. 153 TFUE. Lo stesso vale per gli accordi conclusi dalle parti sociali ai sensi dell'art. 155 TFUE.

13) Politica industriale.

Le disposizioni del Trattato relative all'industria (art. 173 TFUE) vanno modificate al fine di promuovere una vera e propria politica industriale dell'UE che le permetta di sviluppare una capacità strategica autonoma (per esempio, misure relative ai semi-conduttori, agli armamenti e all'intelligenza artificiale). Le misure di natura legislativa andrebbero adottate secondo la procedura legislativa ordinaria.

14) Politica ambientale e dell'energia.

Andrebbe modificato l'art. 192, par. 2 TFUE che permette di derogare alla procedura legislativa ordinaria per l'adozione di alcune misure, fra cui quelle di natura fiscale. Lo stesso vale per le misure fiscali relative alla realizzazione degli obiettivi di politica energetica dell'EU di cui all'art. 194 TFUE.

15) Azione esterna dell'Unione.

La parte quinta del Trattato andrebbe modificata al fine di consentire all'UE di applicare una sua capacità strategica autonoma nei riguardi dei paesi terzi. Tutte le misure previste a tal fine, compresa la creazione di un'Agenzia per la gestione degli armamenti, dovrebbero prevedere un

controllo politico da parte del PE.

16) Disposizioni istituzionali.

Occorre modificare l'art. 225 TFUE al fine di permettere al PE di esercitare un diritto di iniziativa legislativa propria nel caso in cui la Commissione non presentasse nei tre mesi una proposta legislativa richiesta dal PE.

17) Disposizioni finanziarie.

Occorre modificare le disposizioni dell'art. 311 TFUE sulle risorse proprie dell'Unione al fine, da un lato, di affermare la capacità dell'UE di stabilire risorse fiscali e contrarre prestiti e, dall'altro, di precisare la natura delle risorse proprie e la soppressione progressiva dei contributi nazionali al bilancio UE. Inoltre, la decisione relativa alle risorse proprie dell'Unione va presa secondo la procedura legislativa ordinaria. In allegato, figura una proposta di riformulazione degli artt. 310, 311 e 312 TFUE redatta da Giulia Rossolillo.

Art. 310

1. Tutte le entrate e le spese dell'Unione devono costituire oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario ed essere iscritte nel bilancio.
Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito dal Parlamento europeo e dal Consiglio conformemente all'articolo 314.
2. Le spese iscritte nel bilancio sono autorizzate per la durata dell'esercizio finanziario annuale in conformità del regolamento di cui all'articolo 322.
3. L'esecuzione di spese iscritte nel bilancio richiede l'adozione preliminare di un atto giuridicamente vincolante dell'Unione che dà fondamento giuridico alla sua azione e all'esecuzione della spesa corrispondente in conformità del regolamento di cui all'articolo 322, fatte salve le eccezioni previste da quest'ultimo.
4. L'Unione assicura che il bilancio rispetti il quadro finanziario pluriennale di cui all'articolo 312.
5. Il bilancio è eseguito in conformità del principio di sana gestione finanziaria. Gli Stati membri e l'Unione cooperano affinché gli stanziamenti iscritti in bilancio siano utilizzati secondo tale principio.
6. L'Unione e gli Stati membri, conformemente all'articolo 325, combattono la frode e le altre attività illegali che ledano gli interessi finanziari dell'Unione.

Art. 311

L'Unione si dota dei mezzi necessari per conseguire i suoi obiettivi e per portare a compimento le sue politiche.

A tal fine, l'Unione potrà stabilire risorse fiscali e contrarre prestiti.

Si intendono per risorse proprie dell'Unione europea: a) i prelievi diretti effettuati dall'Unione, secondo la procedura prevista dall'art. 311 bis, sulla produzione o sull'importazione di beni e servizi da parte di imprese o cittadini dell'Unione europea; b) i contributi destinati al bilancio europeo da parte degli Stati membri sulla base di imposte armonizzate a livello nazionale conformemente alle disposizioni dell'art. 113 TFUE.

I contributi degli Stati membri al bilancio saranno progressivamente sostituiti da risorse fiscali versate direttamente al bilancio dell'Unione e determinate nella decisione di cui al paragrafo successivo.

Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano una decisione che stabilisce le disposizioni relative alle risorse proprie dell'Unione. In tale contesto è possibile istituire nuove categorie di risorse proprie o sopprimere una categoria esistente.

Il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, stabilisce le misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione nella misura in cui ciò è previsto nella decisione adottata in base al terzo comma. Il Consiglio delibera previa approvazione del Parlamento europeo.

Art. 311 bis

Art. 312

1. Il quadro finanziario pluriennale mira ad assicurare l'ordinato andamento della spesa dell'Unione entro i limiti delle sue risorse proprie.
È stabilito per un periodo di almeno cinque anni.

Il bilancio annuale dell'Unione è stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.

2. Il Consiglio adotta un regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale secondo una procedura legislativa speciale, previa approvazione del Parlamento europeo che delibera a maggioranza dei membri che lo compongono.

3. Il quadro finanziario fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti. Le categorie di spesa, in numero limitato, corrispondono ai grandi settori di attività dell'Unione.

Il quadro finanziario prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.

4. Qualora il regolamento del Consiglio che fissa un nuovo quadro finanziario pluriennale non sia stato adottato alla scadenza del quadro finanziario precedente, i massimali e le altre disposizioni vigenti nell'ultimo anno coperto sono prorogati fino all'adozione di detto atto.

5. Nel corso della procedura di adozione del quadro finanziario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione adottano ogni misura necessaria a facilitare l'adozione stessa.